

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA

In Italia

Corso Sempione, 32/B

20154 Milano

Tel.: +39 02 86995240

Fax: +39 02 85910363

info@ccir.it

www.ccir.it

In Russia

Frunzenskaya Naberezhnaya, 46

119270 Mosca

Tel.: +7 495 260 06 60

ccir@mosca.ru

www.ccir.it

Allegato 'B' al n. 84491/26050 di repertorio

STATUTO CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita in Italia l'associazione denominata in lingua italiana CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA ed in lingua russa ITALO-ROSSISKAJA TORGOVAJA PALATA.
La denominazione è ufficiale sia in italiano che in russo.

Articolo 2

La Camera di Commercio Italo-Russa, di seguito indicata come Camera, ha sede legale in Milano, Corso Sempione n. 32/B, e dispone di uffici in Milano ed a Mosca.
L'ufficio di Mosca ha propria soggettività giuridica secondo la legge russa.

Articolo 3

La Camera dispone di un timbro con impressa la sua denominazione in lingua italiana ed in lingua russa.

NATURA E SCOPI

Articolo 4

La Camera è un'associazione apolitica senza finalità di lucro e non può distribuire utili né proventi ai soci; essa può percepire somme, rimborsi, proventi, contributi e quote associative; promuovere, firmare ed attuare accordi; acquistare o prendere in locazione beni mobili e immobili e gestirli; citare ed essere convenuta in giudizi e arbitrati in qualità di attore o convenuto, costituire rappresentanza e distaccamenti operativi in altre città d'Italia, della Federazione Russa e degli Stati facenti parte della cessata Unione Sovietica; compiere ogni altra attività compatibile con il presente Statuto.

Articolo 5

La Camera opera in stretto contatto e collaborazione con altre organizzazioni, istituzioni o enti italiani, russi e della cessata Unione Sovietica, comunque interessati allo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, giuridiche, tecnico-scientifiche e culturali tra la Repubblica Italiana, la Federazione Russa e gli Stati facenti parte della cessata Unione Sovietica.

Articolo 6

La Camera ha lo scopo di contribuire allo sviluppo della collaborazione economica, commerciale, tecnica, giuridica, scientifica e culturale tra l'Italia, la Federazione Russa e gli altri Stati della cessata Unione Sovietica, nonché tra gli operatori dei suddetti Paesi; di adoperarsi per l'adattamento del sistema russo e degli Stati della cessata Unione Sovietica alle regole dell'economia di mercato ed all'integrazione nel commercio internazionale; di favorire la creazione di un clima di fiducia e fattiva collaborazione tra gli imprenditori dei menzionati paesi.

Articolo 7

Per raggiungere gli scopi indicati, la Camera si propone di:

- 1.** Raccogliere e divulgare presso ogni interessato ed in particolare tra i propri soci, anche mediante circolari, pubblicazioni ed altro, documentazione avente ad oggetto, con specifico riferimento all'Italia, alla Federazione Russa, ed ai paesi già facenti parte della cessata Unione Sovietica, quanto segue:
 - a)** informazioni sullo sviluppo economico;
 - b)** notizie sulla legislazione commerciale, industriale, societaria amministrativa e fiscale;
 - c)** informazioni sulle disposizioni doganali e valutarie, nonché su quelle che regolano i trasporti, le assicurazioni, il credito, il turismo, i servizi ed i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - d)** i dati statistici, le relazioni annuali, le informazioni riguardanti il commercio estero ed interno, l'industria ed i servizi.
- 2.** Favorire la stretta interazione ed i rapporti di collaborazione tra la Camera di Commercio, le associazioni di categoria e gli operatori italiani, della Federazione Russa e degli Stati della cessata Unione Sovietica.
- 3.** Collaborare con le camere di commercio, le associazioni di categoria ed altri enti, nell'elaborazione di iniziative indirizzate allo sviluppo dei rapporti commerciali, economici, giuridici, tecnico-scientifici e culturali tra l'Italia, la Federazione Russa e gli Stati della cessata Unione Sovietica.
- 4.** Svolgere la propria attività in piena indipendenza dalle organizzazioni istituzionali, ma in stretta collaborazione con esse ed in collaborazione altresì con tutte le organizzazioni ed enti che perseguono fini analoghi, favorendo l'interazione anche con la razionalizzazione e semplificazione delle procedure.
- 5.** Indirizzare la propria attività per contribuire allo sviluppo dei rapporti d'affari e del commercio tra i contraenti italiani, della Federazione Russa e degli Stati della cessata Unione Sovietica; a questo scopo selezionare e/o proporre partner per la realizzazione di progetti congiunti, organizzare contatti ed incontri d'affari, scambi di delegazioni, presentazioni di aziende e dei loro prodotti, seminari, simposia e colloqui.
- 6.** Mantenere aggiornati i dati e le informazioni di carattere commerciale, economico e giuridico, a disposizione dei soci e di ogni altro interessato.
- 7.** Contribuire all'organizzazione di mostre, fiere ed altre iniziative analoghe in Italia, nella Federazione Russa e negli Stati della cessata Unione Sovietica, concorrere alla loro preparazione e prestare assistenza alle società, organizzazioni, persone ed enti che volessero parteciparvi.
- 8.** Contribuire allo studio di modelli contrattuali uniformi e conformi alle leggi dei Paesi dove debbono trovare applicazione.
- 9.** Agevolare la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra operatori, favorendo il ricorso all'arbitrato per la composizione delle liti con la collaborazione delle Camere Arbitrali dei Paesi interessati.
- 10.** Studiare e proporre sistemi ed organizzazioni per la garanzia dei crediti tra gli operatori italiani, della Federazione Russa e degli Stati della cessata Unione Sovietica.
- 11.** Offrire la propria collaborazione agli enti ed alle Pubbliche Amministrazioni dei due Paesi per l'elaborazione di nuove forme di attività concernenti la collaborazione economico-commerciale tra l'Italia, la Federazione Russa e gli Stati della cessata Unione Sovietica.
- 12.** Sensibilizzare gli Organi Governativi e le Amministrazioni Pubbliche sui problemi di carattere generale, la cui soluzione abbia attinenza con gli scopi che la Camera persegue.

13. Svolgere ogni altro compito consentito dalla legge, che risulti necessario per il conseguimento degli scopi della Camera.

SOCI DELLA CAMERA

Articolo 8

Possono essere soci della Camera società, persone fisiche, persone giuridiche ed enti dell'Unione Europea, della Federazione Russa o di altri Stati già facenti parte della cessata Unione Sovietica, che svolgono attività tanto industriali, quanto economico-commerciali o nel campo dei servizi e delle professioni, comunque interessati allo sviluppo dei rapporti con operatori degli altri Paesi.

Articolo 9

La Camera è composta da soci di cinque categorie:

- fondatori;
- onorari;
- consiglieri
- sostenitori;
- ordinari.

Articolo 10

I soci fondatori sono quelli che risultano dall'atto costitutivo, partecipanti alla costituzione della Camera.

Articolo 11

I soci onorari sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nello svolgimento di attività rilevanti per la Camera e che sensibilmente hanno contribuito allo sviluppo di essa. Essi non hanno diritto di voto.

Articolo 12

I soci consiglieri, sostenitori ed ordinari sono quelli che, ammessi dal Consiglio di Amministrazione, versano la quota sociale come determinata in misura differenziata per le rispettive categorie.

Articolo 13

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, salvo quanto infra precisato. I soci versano una quota annua differenziata per categoria, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I soci onorari non versano quota sociale.

Articolo 14

I soci della Camera, nella persona dei propri delegati, hanno il diritto di:

- a)** eleggere gli organi direttivi della Camera ed essere eletti;
- b)** presentare agli esami degli organi direttivi della Camera proposte su problematiche riguardanti l'attività della stessa ed assistere alla discussione di tali proposte;
- c)** prendere parte alle votazioni in sede di Assemblea Generale;
- d)** usufruire dei servizi prestati dalla Camera alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione;

I soci della Camera sono tenuti a:

- a)** partecipare attivamente all'attuazione dei principali compiti della Camera;
- b)** partecipare alle iniziative camerale decise dagli organi direttivi della Camera;
- c)** versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori ha luogo esclusivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'aspirante.

Il Consiglio di Amministrazione decide inappellabilmente e non è tenuto ad indicare i motivi della non accettazione.

L'adesione a far parte della Camera comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti in vigore al momento dell'adesione e successivamente adottati in conformità ad esso.

Articolo 16

I soci possono cessare dalla Camera in seguito a decisione del Consiglio di Amministrazione, per una delle seguenti cause:

- a)** ritardo nel pagamento della quota sociale annuale;
- b)** mancato assolvimento dei doveri derivanti dalla condizione di socio della Camera;
- c)** estinzione del soggetto giuridico o morte della persona fisica, soci della Camera;
- d)** cessazione dell'attività rappresentante il titolo di ammissione alla Camera.

La decisione del Consiglio di Amministrazione sulla cessazione della Camera non può essere oggetto di ricorso od impugnazione.

La cessazione della Camera non comporta la restituzione delle quote sociali pagate né fa venir meno l'obbligo di pagamento dell'intera quota sociale per l'anno in corso.

Articolo 17

Il socio può dimettersi dalla Camera in qualsiasi momento comunicando con lettera raccomandata le proprie dimissioni al Consiglio di Amministrazione.

Il socio dimissionario è comunque tenuto al versamento della quota sociale per l'intero anno in corso e non può pretendere la restituzione neppure pro rata delle quote sociali già versate, anche se anticipatamente.

ORGANI DELLA CAMERA

Articolo 18

Gli organi della Camera sono:

- a)** l'Assemblea Generale dei Soci;
- b)** il Consiglio di Amministrazione;
- c)** il Comitato Consultivo
- d)** il Presidente con i Vice Presidenti;
- e)** il Collegio dei Revisori;

- f)** il Segretario Generale con il Vice Segretario Generale;
- g)** il Direttore Generale dell'Ufficio di Mosca con il Direttore.

L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, del Comitato Consultivo e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e del Direttore Generale.

Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti del Comitato Consultivo e del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dal far adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 19

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, onorari, sostenitori ed ordinari della Camera, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, ciascuno con diritto ad un voto, ad esclusione dei soci onorari, che non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria ed in sede straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi località d'Italia o della Federazione Russa.

La convocazione dei soci in Assemblea deve essere fatta per iscritto dal Presidente tramite fax o posta elettronica contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo ed ora di svolgimento, spedita non più tardi di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario Generale.

Articolo 20

Il socio della Camera può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio rilasciando una delega scritta; ciascun delegato può essere portatore di più deleghe ed esprimere tanti voti quanti sono le deleghe di cui è portatore.

Articolo 21

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- l'elezione del Collegio dei Revisori;
- l'esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività Camerale;
- l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente e dei piani di spesa per l'anno in corso;
- la nomina dei Presidenti Onorari, uno cittadino italiano ed uno cittadino russo;
- ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche e gli emendamenti allo Statuto;
- le decisioni sull'eventuale cessazione dell'attività e scioglimento della Camera;
- le decisioni sulle problematiche camerali di particolare rilevanza ed impatto sulla struttura e sull'organizzazione camerale, per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto opportuno investire l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 22

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

L'Assemblea Ordinaria delibera sugli argomenti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta di voti dei presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando ne ravvisi l'opportunità, oppure su richiesta di non meno di trenta soci della Camera.

L'Assemblea Straordinaria delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, con la maggioranza di tre quarti di voti dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le modalità di votazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono stabilite dal Presidente.

La costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il libro dei verbali è conservato presso la sede sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea Ordinaria dura in carica tre anni ed è composto da un massimo di cinquanta membri del numero pari determinato dall'Assemblea ad ogni elezione. Metà dei membri dovranno essere di parte italiana e metà di parte russa, inclusi i rappresentanti dei soci fondatori, ciascuno dei quali ha diritto di esprimere un membro nel Consiglio di Amministrazione. I soci che esprimono un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione assumono la qualifica di soci consiglieri e sono tenuti al versamento della relativa quota sociale per tutta la durata del mandato. Da tale obbligo sono esonerati soltanto i soci onorari. I soci onorari rappresentati in Consiglio non possono essere in numero superiore a otto; di essi metà devono essere indicati da parte russa e metà da parte italiana.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in qualsiasi località d'Italia, della Federazione Russa o degli Stati della cessata Unione Sovietica; esso è convocato dal Presidente o da tre dei suoi componenti, tramite fax o posta elettronica contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo ed ora di svolgimento, spedita a tutti gli altri Consiglieri almeno due settimane prima della data fissata per la riunione.

Articolo 25

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario Generale. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione esprime un voto. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, qualunque sia il loro numero: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente. La costituzione e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario; il libro dei verbali è conservato presso la sede sociale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati i Presidenti Onorari, che esprimono parere consultivo.

Articolo 26

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a)** la nomina tra i propri membri del Presidente e di massimo otto Vice Presidenti, cittadini italiani e cittadini russi in eguale numero.
- b)** la nomina del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale e dei relativi poteri;
- c)** la nomina del Direttore Generale dell'Ufficio di Mosca e del Direttore e i relativi poteri;
- d)** la redazione e la presentazione all'Assemblea Generale delle relazioni sull'attività della Camera e del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- e)** l'incarico ad una società di revisione per la verifica dei conti della Camera. Bilanci e relazioni devono essere a disposizione dei soci presso gli uffici della Camera di Milano e di Mosca, accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- f)** l'esame e la delibera su ogni altra questione collegata all'attività camerale e non riservata all'Assemblea.

Articolo 27

Nei casi di dimissioni o di indisponibilità a svolgere i propri doveri di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, esso verrà sostituito da un altro membro cooptato dal Consiglio di Amministrazione; il sostituto così nominato eserciterà le sue funzioni fino alla prima Assemblea Generale, la quale

provvederà a confermarlo o sostituirlo fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

COMITATO CONSULTIVO

Articolo 27-bis

Il Comitato Consultivo è un organo esecutivo della Camera ed è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Comitato Consultivo dura in carica tre anni in coincidenza con la durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Consultivo esercita collegialmente le seguenti funzioni:

- esprime al Consiglio di Amministrazione parere non vincolante sulla partecipazione della Camera a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, sulle dimissioni societarie nonché su nuovi progetti di attività della Camera. Nell'espletamento di tali funzioni, ad istanza del Presidente o di ciascun membro del Comitato Consultivo, potranno essere invitati a partecipare alle riunioni esperti nelle materie di volta in volta trattate, senza diritto di voto;
- raccomanda la nomina e revoca, o la designazione, dei rappresentanti camerali negli organismi esterni, salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia già deliberato sul punto;
- raccomanda il conferimento di incarichi per pareri e consulenze nelle materie di competenza della Camera, salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia già deliberato sul punto;
- accerta che l'attività della Camera sia sempre orientata al soddisfacimento dei più elevati standard etici e manageriali, potendo in proposito disporre specifiche attività di verifica e valutazione con le modalità ritenute di volta in volta più opportune.

Il Comitato Consultivo delibera, in casi di urgenza e con le stesse modalità di cui al precedente Articolo 25, sulle materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 26. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 27-ter

La perdita della carica di Presidente o di Vice Presidente comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro del Comitato Consultivo. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente, quanto ai Vice Presidenti, o al Consiglio di Amministrazione, quanto al Presidente, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

Qualora la metà più uno dei membri del Comitato Consultivo venga meno per qualsiasi causa o ragione, i membri restanti si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova elezione dell'intero collegio. Il Comitato Consultivo decade in caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27-quater

La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente. Il Comitato Consultivo può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri tramite fax o posta elettronica contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo ed ora di svolgimento, spedita a tutti gli altri membri del Comitato Consultivo almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

Salvo quanto diversamente previsto al precedente articolo 27-ter, il Comitato Consultivo delibera con voto in forma palese a maggioranza dei presenti.

PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI DELLA CAMERA

Articolo 28

Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione sono anche Presidente e Vice Presidenti della Camera.

Salve le competenze proprie del Comitato Consultivo, il Presidente esprime la direzione generale dell'attività della Camera sino alla successiva Assemblea Generale, presiedendo il Consiglio di Amministrazione: in tutte tali funzioni è sostituito in caso di suo temporaneo impedimento o assenza dai Vice Presidenti; tra i Vice Presidenti prevale il più anziano di età. In particolare, il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della Camera nel rispetto del presente statuto, promuovendo e coordinando l'attività della Camera, di cui è responsabile, riferendo periodicamente all'Assemblea e ai Revisori.

Il Presidente rappresenta la Camera davanti agli organi ufficiali d'Italia e della Federazione Russa e davanti alle organizzazioni internazionali; ha la rappresentanza legale della Camera e firma a nome della Camera accordi, contratti, documenti finanziari ed ogni altro atto.

Il Presidente può operare direttamente o nominare procuratori speciali che possano operare sui conti correnti attivi della Camera e può delegare, nei limiti dallo stesso definiti, i suoi poteri di rappresentanza e firma ai Vice Presidenti, al Segretario Generale, al Vice Segretario Generale, al Direttore Generale dell'Ufficio di Mosca ed al Direttore e ad eventuali altri dirigenti della Camera.

Nel caso di dimissioni del Presidente o comunque di cessazione dello stesso dalla carica, da qualunque motivo determinata, tutte le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Presidente più anziano di età che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 29

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, cittadini italiani, non appartenenti al Consiglio di Amministrazione o titolari di altre cariche nella Camera, nominati dall'Assemblea Ordinaria tra professionisti anche non soci.

Articolo 30

I membri del Collegio dei Revisori vengono eletti per un triennio. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo alla sua sostituzione; il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

Al Collegio dei Revisori si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Essi hanno la facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione cui esprimono parere consultivo senza diritto di voto.

Articolo 31

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare i documenti concernenti la gestione finanziaria della Camera, la contabilità, la cassa, i fondi, i conti, i libri sociali, il rendiconto finanziario ed economico, il bilancio, la congruità del bilancio preventivo, nonché di stendere le relazioni accompagnatorie al bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Comitato Consultivo.

SEGRETERIA E DIRETTORATO

Articolo 32

La Segreteria ed il Direttorato sono gli organi esecutivi della Camera, che curano il funzionamento della stessa in conformità alle indicazioni del Presidente.

Della segreteria fanno parte il Segretario Generale, cittadino italiano, ed il Vice Segretario Generale, cittadino russo, che hanno la responsabilità esecutiva dell'Ufficio di Milano; del Direttorato fanno parte il Direttore Generale dell'Ufficio di Mosca, cittadino russo, ed il Direttore, cittadino italiano, che hanno la responsabilità esecutiva dell'Ufficio di Mosca.

La Segreteria ed il Direttorato si avvalgono, in relazione alle esigenze operative, di Direttori e di Collaboratori esecutivi per gli uffici di Milano e Mosca e negli altri luoghi ove eventualmente siano aperti altri uffici o rappresentanze.

Articolo 33

Al Segretario Generale ed al Direttore Generale dell'Ufficio di Mosca sono demandati per i rispettivi uffici:

- a) l'organizzazione e direzione degli uffici della Camera;
- b) il perseguimento delle finalità della Camera;
- c) la selezione, l'assunzione ed il licenziamento del personale ordinario e, su particolare delega del Presidente, del personale dirigente;
- d) la stesura delle relazioni annuali sull'attività della Camera;
- e) la custodia dei libri, dei documenti e degli atti della Camera e dei suoi Uffici.

Articolo 34

Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale.

Il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, il Direttore Generale dell'Ufficio di Mosca ed il Direttore partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui riferiscono senza diritto di voto.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA CAMERA

Articolo 35

Le fonti di finanziamento della Camera sono formate da:

- a) quote sociali annuali;
- b) contributi straordinari ed elargizioni;
- c) somme ricavate dalla prestazione di servizi camerali;
- d) proventi e rimborsi derivanti dall'organizzazione di attività;
- e) tutte le altre entrate delle quali la Camera possa legittimamente disporre.

ESERCIZIO E LIBRO SOCIALE

Articolo 36

L'esercizio sociale è annuale, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37

I soci russi versano le quote all'Ufficio di Mosca ed i soci italiani all'Ufficio di Milano.

Egualemente all'Ufficio di Mosca restano gli incassi realizzati in Russia ed all'Ufficio di Milano quelli realizzati in Italia; ciascun ufficio sopporta tutti i propri costi ed oneri per spese generali, operative, locazioni, retribuzioni, imposte e tasse e quant'altro, esclusi soltanto gli oneri retributivi ed accessori per il Direttore dell'Ufficio di Mosca, che gravano sull'Ufficio di Milano, e del Vice Segretario Generale presso l'Ufficio di Milano, che gravano sull'Ufficio di Mosca.

I regimi contabile, fiscale, valutario, retributivo, previdenziale e assicurativo degli Uffici di Milano e di Mosca sono soggetti alle disposizioni normative, amministrative e regolamentari rispettivamente italiane e russe. Parimenti in conformità alle norme fiscali, civili, valutarie e del lavoro dei due Paesi dovranno essere effettuati eventuali trasferimenti di somme dall'uno all'altro Ufficio.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA CAMERA

Articolo 38

La cessazione dell'attività della Camera è deliberata dall'Assemblea Generale in sessione straordinaria su circostanziata proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39

L'Assemblea che delibera la cessazione dell'attività, nomina la "Commissione di liquidazione" composta di quattro membri due cittadini italiani e due cittadini russi, che curano rispettivamente le operazioni di liquidazione degli Uffici italiani e russi in conformità alle leggi dei due Paesi ed alle direttive fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Le attività italiane sono destinate al pagamento dei debiti dell'Ufficio di Milano; quelle russe al pagamento dei debiti dell'Ufficio di Mosca. Le attività che eventualmente residuano in Italia e/o in Russia dopo l'estinzione dei debiti, devono essere devolute ad altra associazione o ente che rispettivamente in Italia e/o in Russia persegua senza fine di lucro attività avente scopi analoghi a quelli della Camera.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Per quanto non regolato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti fanno stato le norme di legge vigenti in Italia e, per quanto attiene all'Ufficio di Mosca, nella Federazione Russa.

Articolo 41

Per ogni controversia tra i soci o tra i soci e la Camera, avente ad oggetto i diritti e gli obblighi conseguenti alla qualità di socio nonché l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, è riservata la competenza esclusiva al Foro di Milano ove la Camera ha sede legale.